

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 20

venerdì, 10 aprile 2015

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**DELIBERAZIONE STATUTARIA**

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

"Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari". *pag. 3*

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

"Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti". *" 6*

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità. *" 10*

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). *" 11*

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 44

Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica. *" 15*

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 45

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012. *" 17*

SEZIONE III**ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE****PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2015, n. 62

Indizione elezioni regionali 2015. *" 19*

SEZIONE I

DELIBERAZIONE STATUTARIA

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

"Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari".

Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta del 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione nella seduta del 28 marzo 2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 e l'articolo 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La previsione statutaria di cui all'articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari composti da un solo consigliere, ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali;

2. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con un'ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente con quella già espressa, consentendo il permanere anche di quei gruppi consiliari, già costituiti da più consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, che vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a scegliere, nel corso della legislatura, altri gruppi consiliari;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto

sono aggiunte le parole: "oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali."

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 15 gennaio 2015, n. 13

Proponenti:

Consiglieri Ferrucci, Del Carlo, Gazzarri, Gambetta Vianna, Romanelli, Donzelli, Sgherri, Ciucchi, Magnolfi, Santini.

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 gennaio 2015

Approvata con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015

Messaggio della Commissione in data 23 marzo 2015

Approvata con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015

AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 60.193, pari a un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimili dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10, comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

"Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti."

Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta del 27 gennaio 2015 e con seconda deliberazione nella seduta del 28 marzo 2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 74 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Regione favorisce, nell'ottica del risparmio della spesa, della razionalizzazione e della semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche, le fusioni dei comuni, nel rispetto della volontà delle popolazioni interessate;

2. In particolare, l'attuazione della politica regionale in materia di fusione dei comuni ha evidenziato negli anni alcune problematiche nella verifica della volontà delle popolazioni interessate di fronte alle iniziative di aggregazione, per la cui soluzione sono state adottate specifiche disposizioni legislative procedurali;

3. Si è, altresì, constatata l'estrema difficoltà per gli elettori toscani di esercitare l'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge di fusione di comuni, stante la vigente disposizione dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto che richiede, in via generale, che tutte le proposte di legge di iniziativa popolare siano accompagnate da cinquemila firme di elettori della Regione, senza tenere conto della specificità delle proposte di fusione, il cui interesse è verosimilmente circoscritto al territorio dei comuni interessati, spesso di minime dimensioni demografiche, dove il numero di firme previsto dalla norma statutaria è pressoché impossibile da raggiungere;

4. Ritenuto opportuno, onde non vanificare in questi casi l'iniziativa popolare, individuare il medesimo ambito territoriale, sia per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle proposte di legge, sia per la successiva consultazione referendaria;

5. Appare conseguentemente necessario abbassare il numero di firme richiesto per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare relative alla fusione di comuni, nonché per tutte le leggi riguardanti l'istituzione di nuovi comuni e la modifica di quelli esistenti, in ordine alle quali si profilano le medesime esigenze;

6. Analogamente, è necessario modificare, in relazione a tale tipologia di leggi, il numero minimo dei consigli comunali che possono esercitare l'iniziativa popolare: il numero di tre, infatti, non è coerente rispetto ad una proposta di legge di interesse di due comuni o addirittura di uno solo, come ad esempio nel caso di modifica della denominazione di un comune;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 74 dello Statuto

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 74 dello Statuto sono aggiunte le parole: " , salvi i casi di cui al comma 1 bis."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 dello statuto è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tutti i comuni interessati nonché dal consiglio o dai consigli comunali interessati

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 11 giugno 2013, n. 5

Proponente:

Consigliere Russo

Proposta di legge statutaria 16 gennaio 2015, n. 14

Proponenti:

Consiglieri Ferrucci, Manneschi

Assegnate alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 gennaio 2015

Approvate con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015

Messaggio della Commissione in data 23 marzo 2015

Approvate con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015

AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della

presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 60.193, pari a un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimili dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10, comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO

FACSIMILE DEL MODULO PER IL DEPOSITO DEL TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 2007, N. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Nella loro qualità di promotori i sottoscritti: (1)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti	Firma	Autenticazione della firma (2, 3)	Modalità di identificazione (4)

DEPOSITANO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23.11.2007, n. 62 il seguente testo di quesito referendario:

“Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente “ Modifiche all’articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti”, approvato dal Consiglio regionale il giorno 28 marzo 2015 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 20 del 10 aprile 2015, Parte Prima”

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti	Firma	Autenticazione della firma (2, 3)	Modalità di identificazione (4)

- (1) Almeno 3 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 62/2007.
- (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l'autenticazione delle firme può essere anche effettuata ai sensi dell'art. 12 l.r. 62/2007.
- (3) Per i Consiglieri regionali l'autenticazione è effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 62/2007.
- (4) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del DPR 445/2000, art. 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero).

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12, comma 3 l.r. 62/2007

Io sottoscrittoin qualità di
 certificato che le n.() firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.

....., lì

Timbro

Firma

Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i Sigg., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 23.11.2007, n. 62.
 Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Patrizia Tattini.
 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 62/2007 è la dr.ssa Patrizia Tattini.

Data di deposito del quesito referendario:.....

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

Art. 2 - Comitato di indirizzo

Art. 3 - Rete degli osservatori della legalità

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, "cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti", e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

3. L'intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Art. 2

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.

3. Il comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d'indirizzo è composto da:

a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Giunta regionale;

c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le ecomafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri.

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.

10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

Art. 3

Rete degli osservatori regionali della legalità

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed ef-

ficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 marzo 2015, n. 413

Proponenti:

Consiglieri Manneschi, Russo, Spinelli, Fuscagni, Antichi, Ferrucci, Chiurli, Magnolfi, Ciucchi, Sgherri

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 marzo 2015

Approvata in data 24 marzo 2015

Divenuta legge regionale 25/2015 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 43

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46-(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 46/2013

Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 46/2013

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 46/2013

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 46/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 46/2013

Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 46/2013

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 46/2013

Art. 8 - Modifiche della rubrica della sezione II del capo III

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 46/2013

Art. 10 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 46/2013

Art. 11 - Modifiche del preambolo della l.r. 46/2013

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Considerato quanto segue:

1. I primi mesi di applicazione della l.r. 46/2013 hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore definizione delle tipologie di sostegno ai processi partecipativi locali;

2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare le procedure stesse e ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori;

3. E' opportuno, altresì, modificare l'articolo 22 della l.r. 46/2013 in modo che la piattaforma messa a disposizione della Regione risponda allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi in seguito alla chiusura di tali piattaforme.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 46/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:

“2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle

richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 46/2013

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente: “Procedure di ammissione”.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente:

“e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;”.

3. Dopo la lettera f), del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 46/2013 è aggiunta la seguente:

“f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Le domande preliminari sono esaminate dall'Autorità in base all'ordine di presentazione. L'Autorità delibera sull'ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell'Autorità è effettuata con le seguenti scadenze:

a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;

b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;

c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre.”.

5. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della l.r. 46/2013 sono abrogati.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 46/2013

1. L'articolo 15 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Valutazione dell'ammissibilità dei progetti

1. L'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della rilevanza dell'oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;

b) valutazione dei costi del processo partecipativo,

in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;

c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;

d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;

e) valutazione dell'indicazione di massima dei costi.

2. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull'ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell'avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 46/2013

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 16 bis

Domande presentate dalle imprese

1. Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria “enti locali”.

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l'incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 46/2013

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente:

“c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 46/2013

1. L'articolo 18 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Ammissione definitiva

1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:

a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;

e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all'uso del logotipo dell'Autorità medesima.

2. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella

domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.

3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

4. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.

5. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.”

Art. 7

Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 46/2013

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis

Modalità di sostegno dei progetti ammessi

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Il sostegno ai progetti ammessi è:

- a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
- b) subordinato alla presentazione:
 - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
 - 2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
- c) sospeso, sino all'avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

3. La consegna all'Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell'ultima rata del finanziamento da parte dell'Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell'Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.”

Art. 8

Modifiche della rubrica della sezione II del capo III

1. Alla fine della rubrica della sezione II del capo III della l.r. 46/2013 sono aggiunte le parole: “e universitarie”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 46/2013

1. L'articolo 19 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile - 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con

il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.

3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 46/2013

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine, la Regione:

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.”.

Art. 11

Modifiche del preambolo della l.r. 46/2013

1. Dopo il punto 9 del preambolo della l.r. 46/2013 è inserito il seguente:

“9 bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all'articolo 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme;”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 420

Proponenti:

Consiglieri Manneschi, Lastri, Spinelli, Ferrucci, Antichi, Fuscagni, Sgherri

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 marzo 2015

Approvata in data 24 marzo 2015

Divenuta legge regionale 28/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 44

Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera n), dello Statuto;

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è l'unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;

2. Le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO₂) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS), ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO₂ estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera;

3. Poiché i soggetti interessati allo sfruttamento di CO₂ possono recuperarla gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi unico titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa la possibilità di recuperare CO₂ anche dalle emissioni di altre attività economiche, l'iniziativa privata volta allo sfruttamento di tale risorsa non risulta preclusa;

4. L'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione entro il 2020 delle emissioni CO₂, unito agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, rende l'estrazione di CO₂ dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici che la Regione Toscana intende perseguire;

5. Gli impianti di recupero, in quanto collocati in aree già interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto dal punto di vista territoriale e paesaggistico rispetto a quelli connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere ubicati in aree con tali caratteristiche;

6. Dato l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio

al principio di sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l'ambiente e per il territorio e consentano l'utilizzo razionale delle risorse naturali, è necessario, fino al completo recupero della CO₂ prodotta dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati; ciò fatta salva la possibilità di rinnovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

7. Al fine di massimizzare il recupero di CO₂, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂, prevedano l'obbligo del titolare di cessione gratuita della stessa CO₂ a coloro che intendano recuperarla;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica

1. Salvo quanto previsto al comma 2, fino al completo recupero dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, è vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati.

2. È consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂ prevedono l'obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A tali soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l'utilizzo a cui la stessa CO₂ è destinata.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 409

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assegnata alla 3^a e 6^a Commissione consiliare

Messaggio delle Commissioni in data 20 marzo 2015

Approvata in data 24 marzo 2015

Divenuta legge regionale 29/2015 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 45

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art.1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 83/2012

Art.2 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 83/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/

CSR (Individuazione della "Regione più virtuosa" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), c) e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111 (Approvazione del disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato A del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 131/2014;

Considerato quanto segue:

1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, il cui dispositivo, recante al punto n. 4) un errore materiale, è stato corretto con l'ordinanza n. 131/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, tra le quali, in particolare, l'articolo 1, comma 10, primo e secondo periodo, e comma 11, primo periodo, nelle parti in cui dispongono il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste;

2. La censura ha investito, altresì, integralmente, l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, in quanto prevede per i gruppi consiliari una sanzione, consistente nella decadenza, per l'anno successivo a quello rendicontato, dal diritto all'erogazione dei finanziamenti, che consegue, automaticamente e senza alcuna possibilità di graduazione, al verificarsi di irregolarità contabili anche marginali e pur in assenza di un illecito utilizzo dei contributi già assegnati; l'articolo 1, comma 11, quarto periodo, e comma 12, nelle parti in cui prevedono che

l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute irregolari dai giudici contabili, consegue alla decadenza, già dichiarata illegittima, anziché all'omessa regolarizzazione del rendiconto, o alla mancata trasmissione del medesimo, o alla deliberazione di non regolarità emessa dalla competente sezione di controllo della Corte dei conti;

3. E' pertanto necessario modificare la l.r. 83/2012, approvata in attuazione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, al fine di conformarne le previsioni normative al pronunciamento della Corte costituzionale;

4. Nel silenzio della legge statale, si ritiene altresì opportuno precisare i passaggi procedurali che seguono alle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dai giudici contabili;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 83/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguito la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento."

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 83/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dai seguenti:

"1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

1 bis. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui

al comma 1, da adottare, ai sensi dell'allegato A, articolo 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.

1 ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all'archivio del Consiglio regionale.

1 quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1 ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014."

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dal seguente:

"5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.

6 ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai

gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni.”.

5. Il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 83/2012 è sostituito dai seguenti:

“9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8.

9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell'interessato ed in considerazione dell'entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali.

9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'avvenuta restituzione delle somme dovute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 7 aprile 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.03.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 marzo 2015, n. 424

Proponenti:

Consiglieri Monaci, Benedetti, Fedeli, Lazzeri, Romanelli, Carraresi, Lastri

Approvata in data 24 marzo 2015

Divenuta legge regionale 24/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

SEZIONE III

ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2015, n. 62

Indizione elezioni regionali 2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Visto il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative);

Visto l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,

della Costituzione), come modificato dal d.l. 27/2015, che stabilisce in cinque anni la durata degli organi elettivi della Regione e che le elezioni hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Rilevato che il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale furono eletti il 28 marzo 2010;

Visto l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale');

Visto l'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visti altresì i seguenti articoli della l.r. 51/2014:

- 1) art. 7 sulle circoscrizioni elettorali;
- 2) art. 8, comma 4 sul numero minimo e massimo dei candidati in ogni circoscrizione;
- 3) art. 15, comma 2 sull'eventuale secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale e alla determinazione dei relativi orari di apertura delle sezioni elettorali nonché del numero minimo e massimo dei candidati per ogni circoscrizione;

DECRETA

1) i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana sono convocati domenica 31 maggio 2015;

2) in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 14 giugno 2015;

3) l'orario di apertura delle sezioni elettorali è stabilito dalle 7 alle 23;

4) il numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista per le sottoindicate circoscrizioni è il seguente:

- a) Arezzo: 4-8
- b) Firenze 1: 4-8
- c) Firenze 2: 4-6
- d) Firenze 3: 2-4
- e) Firenze 4: 2-4
- f) Grosseto: 2-4
- g) Livorno: 4-8
- h) Lucca: 4-8
- i) Massa Carrara: 2-4
- j) Pisa: 4-8
- k) Pistoia: 4-6
- l) Prato: 4-6
- m) Siena: 4-6.

Il presente decreto è comunicato al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631